



ISLL Papers

**The Online Collection of the
Italian Society for Law and Literature**

Vol. 16 / 2023

ISLL Papers

The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

Vol. 16 /2023

Ed. by ISLL Coordinators
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971066

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7214



ISLL Papers

Anteprima ISLL Dossier - Le ispirazioni del giurista. Atti del IX Convegno Nazionale ISLL
Università del Molise - Campobasso 30/6- 1/7 2022
ed. by A. Vespaiani e M. P. Mittica

La guerra, la pace, il compito del giurista. Voci dalla grande letteratura russa dell'Ottocento.

Salvatore Prisco*

Alla cara memoria di Sergio Fois, che, parlandomene a cena in margine ad un convegno, mi regalò un'emozionante e profonda parafrasi critica de "La leggenda del Grande Inquisitore", aprendomi gli occhi sulla sua bellezza

Abstract:

[*War, peace and the role of the jurist. Voices from the great Russian literature of the 19th century*] The essay identifies in the opposite attitude of the main characters of Dostoevskij's *The legend of the Grand Inquisitor* the models of realism and utopianism respectively in the relationship between man and power. It brings back into this scheme the opposing positions of Schmitt and Kelsen related to international law in the years following the First World War, identifying the task of the democratic jurist, after the end of the Second World War, in the research and construction of institutions and stages in order to progressively approach, in a solid and concrete way, the goal of global peace looking at the principles without rhetoric and without any illusion of an easy and definitive implementation.

Key words: Peace and War: Dostoevskij and Tolstoi – International Law, Schmitt and Kelsen – Italian Constitution

* Già Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza, salvatore_prisco@virgilio.it. Il testo trascrive, aggiornandolo, ampliandolo e corredandolo di note, l'intervento tenuto il 27 Aprile 2022 in dialogo con Giuseppe Guizzi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II, per il ciclo di seminari "Guerra e speranza nel diritto e nella letteratura" del corso di Diritto e Letteratura, qui tenuto da Fulvia Abbondante. L'originaria destinazione a una platea di studenti universitari in formazione ne spiega il tono innanzitutto didascalico, che nel passaggio dall'esposizione orale alla scrittura si è intenzionalmente mantenuto. Le citazioni in esergo sono tratte rispettivamente da *Breviario tedesco*, in *Poesie di Svendborg*, (ed. or. *Svendborger Gedichte*, London – in realtà Copenaghen – 1939), trad. it. di F. Fortini, Torino, 1976 e da *La Guerre et la paix*, scritto in francese nel 1944 e pubblicato a Roma l'anno dopo, con dedica al Presidente della Confederazione Elvetica, essendo stata la Svizzera terra d'esilio per l'autore; ripubblicato in lingua originale a Firenze, nel 2001, con prefazione di R. Gherardi, la traduzione italiana – di S. Minnella, con revisione di E. Sottilaro e I. Paparo – ne è uscita in Torino, 2014, con prefazione di A. Carmelutti e cura di G. Tracuzzi, nella collana del Centro di Ricerca per l'Estetica del diritto, diretta da Raffaele Cananzi presso l'Università Magna Graecia di Reggio Calabria. Ringrazio Fulvia Abbondante, Lorenzo Chieffi, Pietro Gargiulo, Francesca Reduzzi, Antonino Scalone, Michela Tuozzo per avere dialogato con me sul tema via *e-mail*, con riferimento a una versione non definitiva del testo; ne ho accolto le osservazioni che mi hanno convinto e resto ovviamente l'unico responsabile di quanto qui sostenuto.

La guerra che verrà non è la prima
Prima ci sono state altre guerre
Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti
Fra i vinti la povera gente faceva la fame
Fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente
Bertolt Brecht, *Breviario tedesco*

Se si può concepire l'interesse come la cellula dell'economia, la guerra costituisce precisamente il suo *sviluppo anormale*; fa pensare al cancro; se è vero che questa malattia è l'evoluzione anormale dello sviluppo di una cellula a spese di altre, così la guerra rappresenta una malattia della società, la più orribile delle malattie di una società, la quale merita che si intraprenda contro di essa una crociata
Francesco Carnelutti, *La guerra e la pace*

1. Guerra e pace in alcune pagine della grande letteratura russa dell'Ottocento e nella scienza delle relazioni internazionali, tra realismo e utopia.

Nel serrato dialogo dostoevskiano de *I fratelli Karamazov* tra il Grande Inquisitore e Cristo, tornato sulla terra a Siviglia nel XVI secolo, si esemplificano — come già nel riconoscibile archetipo, vale a dire l'altrettanto duro confronto sofocleo dell'*Antigone* tra l'eroina del titolo e Creonte — due modi reciprocamente irriducibili di concepire il rapporto tra potere e libertà: l'antropologia radicalmente pessimistica dell'inquisitore sulla necessità che gli uomini obbediscano a un'autorità che li guidi e l'appello all'amore universale dell'interlocutore, del quale non si sente la voce, ma che tuttavia “parla” col proprio stesso silenzio e il cui bacio finale all'altro non trova quest'ultimo indifferente, benché sorpreso, ma non lo sposta dalla sua convinzione, sicché il gesto guadagnerà la libertà al prigioniero, ma lascerà l'umanità in una servitù non sgradita, anzi addirittura ricercata.

Il tema del pacifismo assoluto che caratterizza in modo emblematico il secondo personaggio segna profondamente, com'è noto, le opere letterarie, la riflessione filosofica che vi è sottesa e l'attività *pamphlettistica* a sostegno di molte nobili cause minoritarie del Tolstoj maturo, che approda a tale convincimento sull'inutilità, la crudeltà, l'insensatezza di *ogni* guerra attraverso un sofferto percorso evolutivo ricostruibile dalle sue opere e dal *Diario* che costantemente tenne per tutta la vita¹.

¹ Appare perciò parziale e strumentale il ricordo del trisavolo affidato da Pjotr Olegovich Tolstoj, vicepresidente della Duma moscovita, a un'intervista a R. Castelletti, *L'esercito russo si fermerà solo al confine con la Polonia*, in *Repubblica*, 4 Maggio 2022, allorché — alla contestazione dell'intervistatrice, che gli riporta l'opinione di un deputato belga secondo la quale egli disonorerebbe il proprio cognome e l'idea di una parente italiana che lo scrittore sarebbe inorridito di fronte all'attuale guerra in Ucraina — risponde testualmente: «Lev Nikolaevich Tolstoj fu un ufficiale dell'esercito russo. Ammazza i tedeschi e i francesi in Crimea, nella Crimea russa. Quando è in gioco il destino del Paese, la nostra unica preoccupazione è stare con il nostro Paese. Non vedo alcuna contraddizione con il retaggio di Lev Tolstoj». Per la conoscenza della vita ben altrimenti complessa dello scrittore si trae grande profitto dalla biografia, ricostruita in forma di romanzo, di P. CITATI, *Tolstoj*, Milano, 1996, nonché da ID., *Dostoevskij – Senza misura. Saggi russi*, Torino, 2021, che contiene in realtà scritti critici su molti scrittori russi, compreso quelli ai quali ci si riferisce ora. Sul suo pacifismo, *ex multis*, «Fa' quel che devi, accada quel che può». *Arte, pensiero, influenza di Lev Tolstoj*, a cura di I. Adinolfi e B. Bianchi, Napoli, 2011. Sulla costruzione progressiva del pensiero dell'autore, documentata a partire dai tre *Racconti di Sebastopoli a Guerra e Pace*, che ancora ritiene giustificabile una guerra difensiva, a

Il primo romanzo racconta, come si sa, la storia intrecciata di due grandi famiglie della nobiltà zarista e le vicende dei personaggi che ne fanno parte, ambientando la trama al tempo dell'invasione napoleonica del Paese.

Detto di passaggio, si può ragionevolmente ipotizzare che sia stato proprio il ricordo di questo evento — come anche quello della disastrosa campagna di Russia intrapresa dal regime nazista con l'“Operazione Barbarossa”, cui il governo italiano aderì sconsideratamente con l'ARMIR tra l'estate del 1942 e l'inverno successivo² — ad avere impresso nell'immaginario collettivo di quel popolo e dei suoi governanti il fermo proposito di non subirne più alcun'altra, di modo che, prima di vedere la propria terra nuovamente aggredita, si debba piuttosto anticipare l'attacco mosso da altri Paesi, percepiti come pericolosi verso l'assetto consolidato degli interessi (pluri)nazionali interni: una conferma dell'osservazione comune che sono dunque le circostanze storiche di volta in volta diverse a stabilire — e talora a ribaltare nel tempo — i ruoli rispettivi tra chi aggredisce e chi è aggredito³.

Se ne legga un significativo brano, tratto dal lungo e invero disomogeneo epilogo⁴:

«Se si ammette, come fanno gli storici, che i grandi uomini guidino l'umanità verso il raggiungimento di determinate mete si tratti della grandezza della Russia o della Francia, si tratti dell'equilibrio europeo o dell'espansione delle idee rivoluzionarie, si tratti del progresso in genere o di qualsiasi altra cosa - non è possibile spiegare i fenomeni della storia senza l'intervento del caso o del genio. Se le guerre europee ebbero come meta, al principio del secolo attuale, la grandezza della Russia, tale meta poteva essere raggiunta anche senza le guerre e senza l'invasione. Se la meta fu la grandezza della Francia, poteva anch'essa essere raggiunta senza la rivoluzione e senza l'impero. Se la meta fu la divulgazione delle idee, la stampa poteva raggiungerla assai meglio dei soldati. Se la meta fu il progresso della civiltà, è molto facile pensare

un noto passo dell'*Anna Karenina*, che sull'insensatezza di ogni guerra contiene un'illuminante conversazione fra più personaggi, che è l'approdo definitivo della sua visione, fino alle risonanze pienamente religiose (sia pure frutto di una ricerca personale, rispetto alla Chiesa ortodossa della sua appartenenza familiare originaria, che lo scomunicò per l'accesso anticlericalismo) di *Resurrezione*, l'ultimo romanzo, ispirato anche da una vicenda autobiografica, sviluppa finissime riflessioni G. GUIZZI, *Esiste forse una guerra giusta? Riflessioni su guerra e diritto in Lev Tolstoj*, in *Giustizia Insieme*, 11 giugno 2022, che trascrive appunto l'intervento di cui alla nota asteriscata.

² Quest'eroica epopea è stata rievocata da chi vi ha preso parte in racconti giustamente celebri, diffusi e premiati, come quelli di M. RIGONI STERN, *Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia*, Torino, 1953 e di G. BEDESCHI, *Centomila gavette di ghiaccio*, Milano, 1963.

³ Nel breve, ma solenne discorso del 9 maggio 2022, tenuto pubblicamente a Mosca del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, a commemorazione della vittoria sul nazifascismo nella Grande Guerra Patriottica (come li è chiamata la seconda guerra mondiale) del 1945, questo è — secondo quanto si desume dalle cronache riportate dai quotidiani italiani — il motivo dominante, che risulta peraltro del tutto assente dal comunicato del medesimo mandato in onda dalla televisione nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, contemporaneamente all'inizio dell'“operazione militare speciale”, in cui si fa riferimento all'accoglimento di una richiesta di aiuto delle popolazioni russofone e filorusse delle autoproclamate (e subito riconosciute dal Cremlino) repubbliche popolari del Donbass e alla copertura giuridica dell'intervento fornita, nella prospettiva russa, dall'art. 51 della Carta dell'ONU. Per un commento analitico di questo testo, si legga R. AITALA e F. M. PALOMBINO, *Nel fragore delle armi la legge non è silente*, in *Limes*, 2/ 2022, 193 ss.

⁴ Il doppio epilogo del romanzo (il primo rivolto, come dalla consueta tradizione ottocentesca, a dare conto della sorte dei personaggi dopo la sua conclusione, il secondo di filosofia della Storia, ossia di infruttuosa ricerca del suo senso da parte dell'autore), ha fatto discutere i critici. Da ultimo, A. PIPERNO, *Tolstoj, il sentimento della Storia*, in *La Lettura – Corriere della Sera*, n. 553 del 3 luglio 2022, conclude per il fallimento dello scrittore su questo piano, ma per la sua vittoria su un altro: «Il solo modo di conferire agli eventi della storia un valore, sebbene per natura ingannevole, è l'arte».

che, oltre alla distruzione degli uomini e delle loro ricchezze, esistono altri mezzi più idonei per diffonderla»⁵.

L'idea portante è dunque, come si vede, che al conflitto sia sempre preferibile il negoziato.

Se allora il racconto da cui si sono prese le mosse affida all'inquisitore l'esposizione del convincimento che gli esseri umani abbiano paura della libertà di scelta etica e debbano essere costretti a obbedire con l'inganno e con la forza ai detentori del Potere, per la loro stessa felicità, Tolstoj — che nella prima parte della vita fu un gaudente e un uomo d'armi, ma si convertì attorno ai cinquant'anni a una personale versione della fede cristiana, contrassegnata da nonviolenza integrale, ambientalismo e vegetarianesimo, ossia da tematiche e sensibilità oggi attualissime e che ne favoriscono la rilettura — ben avrebbe riconosciuto nel Cristo come lì raccontato un modello di comportamento che rappresenta la concezione opposta⁶.

Una volta trasferite sul piano della vita collettiva e analizzate attraverso i paradigmi (distinti, ma convergenti) filosofico-politico, della scienza delle relazioni internazionali e giuridico, la posizione pessimista e quella ottimista sulla natura umana si traducono rispettivamente, in ultima analisi, in una ricostruzione sovranista-nazionalista dei rapporti tra gli Stati e in un'altra di segno internazionalista, persuasa che l'incremento delle conoscenze reciproche tra gli esseri umani e lo stabilirsi tra loro — al di là di confini e interessi divisivi — di legami di affetti e di affari commerciali e industriali faranno alla lunga prevalere in modo del tutto naturale le ragioni della coesistenza pacifica su quelle dello scontro.

Esse ispirano visioni contrapposte degli sviluppi della modernità, rispettivamente riconducibili nella filosofia politica a Bodin, Machiavelli, Hobbes, Hegel, da un lato e a More, Locke, Wolff e Kant⁷, dall'altro; sul terreno dello studio geopolitico e politologico

⁵ L. N. TOLSTOJ, *Guerra e Pace*, trad. it. di G. De Dominicis Jorio, Cinisello Balsamo, 1992, 759.

⁶ È noto che Dostoevskij e Tolstoj, pur non essendosi incontrati mai di persona, si lessero reciprocamente e si stimarono come scrittori (anche se si allontanarono per le loro opposte concezioni, quando l'uno iniziò a coltivare una visione slavofila e l'altro per l'appunto un pacifismo sempre più integrale), tant'è che il secondo risponde infastidito all'autore della biografia encomiastica del primo premessa a un'edizione delle sue *Opere Complete*, che in lettere private a lui indirizzate provava ad abbassarne con confidenze malevole la statura umana. Traggo l'informazione da P. NORI, *Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor Mikhalovič Dostoevskij*, Milano, 2021, 141 ss., anch'esso (come quello di Citati su Tolstoj sopra richiamato; per gli intrecci biografici tra i due e giudizi letterari sulle rispettive opere, si legga altresì G. STEINER, *Dostoevskij o Tolstoj*, tr. it., Milano, 1995) un romanzo costruito fondamentalmente sulla vita del personaggio narrato, ma pieno anche di molte intelligenti divagazioni rispetto al tema di base. L'autore è quel professore che, avendo programmato presso l'università Bicocca di Milano un ciclo seminariale sullo scrittore, se lo è visto annullare d'autorità perché non venisse fomentato il conflitto bellico appena scoppiato e quindi riproporre, ma con la direttiva di integrarne l'oggetto con la considerazione anche delle opere di scrittori ucraini. Data questa motivazione, egli ha pertanto giustamente declinato l'invito che aveva ricevuto e accettato in precedenza. L'aneddoto mi ricorda che, secondo un'impiegata dell'ufficio ragioneria dell'università presso la quale insegnavo, per ottenere una volta un piccolo finanziamento a sostegno delle visite di colleghi che avrebbero integrato con loro interventi un mio ordinario corso di lezioni di Diritto e Letteratura, avrei dovuto formulare e pubblicare un apposito bando. Naturalmente invitai invece chi volevo e assunsi a mio carico personale la relativa ospitalità. Riferisco tuttavia la circostanza affinché chi dovesse leggere questo mio scritto mediti su quale splendore sia diventata l'università italiana gestita da burocrati, secondo il modello che una "provvida" ottica aziendalistica ha da tempo imposto a chi ci lavora.

⁷ Richiama peraltro opportunamente l'attenzione sulle influenze reciproche tra le due sensibilità e metodologie, non potendo pertanto dirsi che gli opposti orientamenti non conoscano posizioni mediane comunicanti e tuttavia dovendosi anche «evitare di trasformare la questione realismo/utopia in una sorta di

delle relazioni internazionali al contrasto di impostazioni fra “realisti” e “idealisti”⁸; infine — nel diritto pubblico del secolo scorso — al confronto teorico che si emblemizza nelle posizioni di Schmitt e Kelsen e che di seguito si ripercorre in sintesi.

2. I conflitti bellici fra tramonto dello *jus publicum europaeum* e aspirazione alla pace perpetua: Schmitt, Kelsen e il dibattito gius-internazionalistico tra le due guerre mondiali.

Concentrandosi dunque sulla traiettoria da ultimo indicata (pur nella consapevolezza dell'intreccio inestricabile delle tre ottiche disciplinari appena menzionate, diversificate per metodi e obiettivi e che vanno perciò tenute a fini analitici distinte, in un primo momento, salvo confluire — come si diceva — in una sintesi in cui ciascuna modalità di valutazione degli eventi tenga conto dei risultati delle altre), può dirsi che in prospettiva le tesi del primo siano riuscite *apparentemente* sconfitte e che vincenti siano risultate quelle del suo collega/ avversario, il Maestro della Scuola di Vienna.

L'avverbio in corsivo non intende negare il primato novecentesco della rappresentanza politica pluralistica e dunque del Parlamento, la recezione generalizzata o comunque assai larga in Occidente della nozione di Stato di diritto (pur coi dubbi sulle varianti polacca e ungherese, divergenti dal figurino abitualmente accolto⁹) e più in

magma indistinto, in contrasto col fatto che realismo e utopia rappresentano pur sempre due “idealtipi” antitetici», S. BELARDINELLI, *Realismo versus utopia. Quali prospettive?*, in *Governare l'Utopia*, 2016: *Itinerari dell'utopia, a 500 anni da Thomas More*, a cura di R. Gherardi e M. L. Lanzillo, 303 ss., ma l'intero fascicolo della rivista si legge con molto interesse. Appunto nel senso relativizzante delle opposte polarità, implicato da questa notazione, si vedano spec. i saggi di V. I. COMPARATO, *Realismo e utopia: una variabile disarmonia*, 287 ss.; di G. GIORGINI, *Utopia versus realismo? Alcune considerazioni controcorrente*, 315 ss.; di G. BORRELLI, *L'esperienza realistica del limite e la pericolosa ambiguità dell'utopia*, 331 ss., che introduce il *caveat* di essere attenti al fatto che un'utopia troppo irrealistica non si trasformi nell'oscurità tragica della distopia e nell'eterotopia.

⁸ Classica, in punto di metodologia di questi studi, l'opera di E. H. CARR, *Utopia e realtà. Un'introduzione allo studio della politica internazionale*, a cura di A. Campi, tr. it., Soveria Mannelli, 2009; un'accurata sintesi critica della letteratura “realista” in materia è in *Le grandi opere delle relazioni internazionali*, a cura di F. ANDREATTA, Bologna, 2011; si legga altresì, più recentemente, A. CARATI, *Realismo e teoria delle relazioni internazionali: dalle origini prescrittive al metodo scientifico*, relazione al Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, 12-14 Settembre 2013, *paper*, disponibile *online ad nomen auctoris*. Interessante — in punto di “realismo politico” — confrontare le opinioni sul come uscire dall'attuale conflitto espresse da personalità diverse, accomunate dalla condanna dell'invasione russa e dall'auspicio del ritorno alla situazione sul terreno anteriore al 22 Febbraio 2022, con avvio, dopo un “cessate il fuoco”, di negoziati tra le parti, dai quali potrebbe alla fine anche uscire qualche sacrificio territoriale per Kiev, in riferimento all'area sud-orientale filorusa e russofona e con la successiva neutralizzazione del Paese: R. MANNHEIMER - P. PASQUINO, *Solo con le armi all'Ucraina si può negoziare e far capire a Putin che non vincerà mai*, in *Il Riformista*, 22 maggio 2022; C. DI NIRO, *La 'ricetta' di Kissinger per terminare la guerra in Ucraina: "Kiev rinunci a qualche territorio, Occidente non cerchi sconfitta russa"*, *Il Riformista*, 24 maggio 2022 (posizione assunta secondo le cronache giornalistiche al *World Economic Forum di Davos - Annual Meeting*, 22 - 26 maggio; si vedano tuttavia le precisazioni testuali dell'interessato rese in una successiva intervista, a margine di una riunione del *Bergeruen Institute* a Venezia, tenuta il 12 giugno: *Ecco testualmente la posizione di Henry Kissinger sul conflitto in Ucraina*, in *ItaliaOggi*, 22 giugno 2022); N. CHOMSKY, *Perché l'Ucraina*, Milano, 2022.

⁹ Rinvio sul tema, per riepiloghi critici della problematica — attinenti soprattutto alla torsione autoritaria della forma di governo e alla mancata indipendenza del potere giudiziario e degli organi di giustizia costituzionale in taluni ordinamenti centro-europei, pur già all'avanguardia nel processo di autoliberazione dal sistema del “socialismo reale”, con il risultato per cui non possono dirsi compiutamente nell'esito modelli di democrazia liberale, ma nemmeno del tutto autoritari, identificando piuttosto il *tertium genus* delle

particolare “dei diritti,” la diffusione pressoché universale dei modelli di giustizia costituzionale — insomma la sostanza del lascito kelseniano — ma sottolineare la circostanza che questa vittoria non è definitiva e irrevocabile e che tale eredità è sempre da interpretare e circostanziare, al pari di qualunque materiale direttamente normativo o che comunque condizioni o sintetizzi (come le formule assiologicamente molto pregnanti appena ricordate) l'applicazione del diritto, esprimendo l'opinione comune — o almeno prevalente — intorno alla dimensione giuridica in una determinata epoca, in breve (per noi che viviamo in questa parte del mondo) l'adesione al costituzionalismo e la naturale proiezione del modello oltre i confini dei singoli Stati.

Di fronte ai momenti di crisi della rappresentanza politica, infatti, si riaffaccia periodicamente (e dunque anche ai nostri giorni) la suggestione dell'appello al popolo come entità omogenea da contrapporre, secondo siffatta sensibilità, al corrotto e inceppato parlamentarismo e al “deprecabile” pluralismo politico che frammenta l'unità organica di questo popolo, a dirla in forma rapida, per definizione “buono”.

La parcellizzazione e dunque l'indebolimento del “politico”, costretto in quest'ottica a continue transazioni tra interessi frammentati, fa ritenere preferibile a molti (beninteso non a Schmitt all'epoca) che sia il “giudiziario” — che non resta allora un mero corpo tecnico-professionale costruito come un ordine, ma si fa esso stesso occasione di esercizio attivo del potere — a risolvere i problemi della convivenza collettiva.

Si presentano cioè talora sulla scena e si saldano tra loro tanto il populismo, come distorsione demagogica del primato democratico del popolo, quanto un altro *ismo*, che nasce appunto dalla trasposizione altrettanto demagogica del conflitto politico-sociale nella sede giudiziaria, ossia il giustizialismo. Il tutto si complica se in siffatto contesto tendenziale capita in sovrappiù che l'ordinamento giuridico debba perseguire i propri compiti ordinarî in condizioni di emergenza, come ad esempio durante una pandemia o una guerra d'invasione che scuotono il corso normale della vita collettiva.

Ebbene, in frangenti del genere, l'ombra dell'altro — il cattivo Maestro dalla lezione ineludibile, come lo scrivente l'ha una volta definito¹⁰ — torna a riaffacciarsi sulla scena e a reclamare attenzione, magari non per assumerne le soluzioni, ma certo non potendosi evitare il confronto con la sostanza delle sue idee e con l'innegabile matrice di realismo politico che vi si manifesta, per “imbarazzanti” e scomode che siano.

Le posizioni schmittiane sono inizialmente esposte in saggi pubblicati tra il 1926 e la vigilia della seconda guerra mondiale, ma saranno riprese in tutta la produzione successiva alla privazione a vita della cattedra che egli subì proprio dagli Statunitensi, per la sua — sia pure breve, ma certo innegabile — attiva militanza nazionalsocialista, mentre quelle del suo avversario teorico si ritrovano in scritti usciti subito dopo la conclusione della Grande Guerra e durante il secondo conflitto, nella prima metà degli anni Quaranta.

Entrambi ragionano in presenza della Società delle Nazioni (1919 - 1946) e del Patto di Parigi Briand - Kellogg del 1928, col fallimento, rispetto all'intento comune ad entrambe le iniziative, di bandire il ricorso alla guerra come strumento di soluzione dei

cosiddette “democrature”, o democrazie illiberali (l'aggettivo ricorre nell'articolo di F. ZAKARIA, *The rise of illiberal democracy*, in *Foreign Affairs*, Nov. - Dec. 1997, 22 ss. e l'espressione ha suscitato un ampio dibattito) — alle belle monografie di J. SAWICHI, *L'erosione «democratica» del costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti dall'Europa centro-orientale*, Milano, 2020 e di E. CUKANI, *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside? I casi di Ungheria, Polonia e Turchia*, Napoli, 2021.

¹⁰ Sia infatti concesso il rinvio al mio *Attualità di Carl Schmitt: un cattivo maestro e la sua ineludibile lezione*, in *PasSaggi Costituzionali*, 1/ 2021, 238 ss.

conflitti interstatali, favorendo allo scopo la via diplomatica e la vita e l'organizzazione pacifica della comunità internazionale.

Schmitt sostiene che «la 'svolta' impressa al diritto internazionale da Woodrow Wilson è la chiave di lettura per comprendere la dissoluzione dello *jus publicum europaeum*, in buona sostanza dell'ordine stabilito nel 1648 col trattato di Westfalia. Il 2 aprile 1917 — data dell'entrata in guerra degli Stati Uniti — rappresenta» «una data di eccezionale valore simbolico» (...) perché essa inaugura nel diritto internazionale un nuovo orientamento di matrice universalistica. Questa nuova fase — dominata in realtà dal «progetto egemonico statunitense» — consacra «la fine della centralità politica e giuridica dell'Europa»¹¹.

Egli precisa che si tende «alla costruzione di un ordinamento giuridico universale del mondo, garantito da istituzioni in cui la Società delle Nazioni, la comunità internazionale universale, l'ordine mondiale e l'umanità si sovrappongono, si completano e si sviluppano reciprocamente», per cui si perviene a «un diritto internazionale completamente nuovo, che manda in frantumi il concetto di Stato», nel quale l'individuo diventa l'unico soggetto giuridico del diritto internazionale e l'«unico destinatario di ogni norma».

Si tratta insomma (come nota il commento alla sua tesi dal quale ci si sta facendo aiutare a riassumerla) di «un modello individualistico e insieme universalistico, il cui progetto di edificazione di una *civitas maxima* (il termine allude all'Impero romano e il richiamo è proprio a Kelsen, che già nella tesi di laurea su *Dante e l'Impero*¹² incominciava a riflettere su idee sistemate e teorizzate molto più tardi, *n. d. r.*) conduce alla «detronizzazione» dello Stato e alla «denazionalizzazione» della guerra che, «in nome del

¹¹ Si richiama qui su uno scritto particolarmente emblematico per intendere la riflessione del giurista tedesco in questa fase storica, disponibile in italiano: C. SCHMITT, *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, Berlin 1938, trad. it. *Il concetto discriminatorio di guerra*, a cura di S. Pietropaoli, prefazione di D. Zolo, Roma - Bari 2008, sul quale si veda la perspicua recensione di C. TERRANOVA, in *Jura Gentium, on line, Recensioni*, 2009, dalla quale si citerà, con l'avvertenza che le frasi o le singole parole del testo poste fra virgolette in alto, interne, sono del prefatore, mentre quelle poste tra virgolette in basso, esterne, appartengono all'autrice della recensione. Si veda inoltre l'approfondito esame del medesimo saggio condotta da A. SCALONE, *La teoria schmittiana del grande spazio: una prospettiva post-statuale?* in *Scienza & Politica*, (XXIV), 56/2017, 179 ss., la cui analisi si sofferma analogamente sulla forte critica dell'autore indagato alla Società delle Nazioni (182 ss.) e a taluni internazionalisti a lui contemporanei (188 ss.), di cui si dice oltre in nota, ma si rileva altresì che, in seguito, il Politico viene da Schmitt concepito come operante anche oltre lo Stato, fino agli svolgimenti in tal senso del *Nomos della Terra nel diritto internazionale del Jus Publicum Europaeum* (tr. it., Milano, 1991, a cura di E. Castrucci; ed. or. *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, 1950). Sull'ascesa, la crisi e il lascito per oggi e per il futuro dell'idea, alla base della Società delle Nazioni, di una disciplina consensuale della comunità internazionale, si legga altresì l'appena pubblicato saggio storico di J. PERAZZOLI, «Per la pace del diritto». *Woodrow Wilson e la sua eredità, dalla Grande Guerra allo shock della globalizzazione*, Roma, 2022.

¹² H. KELSEN, *La teoria dello Stato in Dante*, trad. it. di W. Sangiorgi, prefazione di V. FROSINI, *Kelsen e Dante*, Bologna, 1974, oggi ripubblicata col titolo *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, con la medesima prefazione, presentazione di P. G. MONATERI, *Kelsen e Dante, oltre Schmitt?* e postfazione di T. E. FROSINI, Milano - Udine, 2017. Sull'inquadramento di quest'opera alla luce della teoria monista internazionalista matura del suo autore, che dunque è già *in nuce* preannunciata nella dissertazione di laurea, è illuminante la lettura di M. PATRONO, *Latenza di idee. Un'analisi 'a posteriori' della prima opera pubblicata di Hans Kelsen: Die Staatslehre des Dante Alighieri (1905)*, in *Federalismi.it*, 4/ 2022, 756 ss. Di grande finezza interpretativa, al riguardo, anche M. GALDI, *Kelsen, Dante e il sogno universale*, in corso di pubblicazione nel n. 3/2022 della rivista *PasSaggi Costituzionali*.

dogma universalistico”, viene dunque bandita perché considerata “crimine internazionale supremo”¹³.

La guerra non del tutto rifiutata, ma condotta paradossalmente in difesa dei principi pacifisti, è insomma eticizzata, secondo lui, da chi la assume concettualmente e la dichiara orientata al perseguimento di valori universali, risultando perciò all’opposto squalificata a priori la posizione degli avversari.

La concezione che si fa dominante si (auto)qualifica pertanto come *bellum justum*, espressione che risale al diritto romano, ma si carica poi di altro significato.

Nell’universo concettuale originario, il conflitto guerresco era fortemente ritualizzato e governato nei presupposti dai *Fetiales*, ancorandosi a buone ragioni, ossia al fatto che chi lo muoveva non fosse in torto rispetto a una pretesa violata, contando per la propria parte sul favore degli Dei. Come completamento della procedura, in particolare (come si vede, cioè, l’idea è quella dell’alternativa a una lite giudiziaria o della sua prosecuzione e a questo schermo si conforma) la guerra la si dichiarava e così intendeva il concetto Cicerone: dunque *bellum iustum* perché *secundum ius*.

Dal Medioevo cristiano con Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino, quindi nei moderni, ad esempio con Francisco de Vitoria, Alberico Gentili, Ugo Grozio, fino ai contemporanei, ossia appunto fino a Kelsen e oltre, l’attenzione e la giustificazione della guerra si spostano progressivamente e con decisione a valutazioni etiche — dopo la lunga stagione strettamente positivista che il problema nemmeno se lo pone: *silent inter arma leges* — tanto sui modi e le forme di condurre le operazioni di guerra (ossia si aggiunge allo *jus ad bellum* quello *in bello*), quanto a quelle di principio che la legittimerebbero: *bellum justum* è insomma anche quello che si combatte per i propri valori, come ad esempio “per l’esportazione della democrazia” occidentale in contesti che non la conoscono, da parte di chi dei valori che essa incorpora e della loro superiorità su quelli altrui si ritiene depositario¹⁴.

¹³ Il concetto discriminatorio di guerra, cit., 21 ss.: qui invece — ferma l’attribuzione all’autrice della recensione delle fasi tra pedici — le parole tra gli apici sono tratte dal testo recensito. Discriminatorio, per l’Autore, è insomma eticizzare la guerra, ossia creare una narrativa per cui quella che si compie per l’affermazione dei principi democratici, come sentiti dalla tradizione di una delle parti in conflitto è, perciò stesso, moralmente “superiore”. Il seguente passo dall’introduzione dell’opera (4 s.), è chiarissimo in proposito: «La Società delle Nazioni di Ginevra è, se proprio dev’essere qualcosa degno di nota, fondamentalmente un sistema di legalizzazione. Essa non può che monopolizzare il giudizio sulla guerra giusta e mettere nelle mani di certe potenze la decisione sulla giustizia o ingiustizia della guerra, una decisione che è gravida di conseguenze e che è correlata alla svolta verso il concetto discriminatorio di guerra. La Società delle Nazioni è dunque, finché conserva questa forma, solo un mezzo per la preparazione di una guerra “totale” in sommo grado, e cioè una guerra “giusta” condotta con pretese sovrastatali e sovranazionali».

¹⁴ Il tema attraversa una innumerevole letteratura, dall’antico, al moderno, al contemporaneo. Nella letteratura recente, *ex plurimis*, L. LORETO, *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone e una componente della rappresentazione romana del völkerrecht antico*, Napoli, 2001; A. CALORE, *Forme giuridiche del ‘bellum iustum’ (Corso di diritto romano 2003 - 2004)*, Milano, 2003; “Guerra giusta”? *Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura dello stesso, Milano, 2003; ID., *Bellum iustum tra etica e diritto*, in *Fides Humanitas Ius. Scritti in onore di L. Labruna*, a cura di C. M. Doria e C. Cascione, Napoli, 2007, 607 ss.; F. ZUCCOTTI, «*Bellum iustum*» o del buon uso del diritto romano, in *Riv. Dir. Rom.*, IV/ 2004, 1 ss.; ancora più recentemente, — in riproposte della tematica trasparentemente moltiplicate e rinvigorite dalle operazioni belliche statunitensi — M. F. CURSI, «*Bellum iustum*» tra rito e «*iustae causae belli*», in *Index*, 42 (2014), 569 ss.; F. REDUZZI MEROLA, *Il bellum iustum e i trattati tra Roma e Cartagine*, relazione (inedita, ma rinvenibile sul web ad nomen auctoris e che leggo per cortese segnalazione dell’autrice, n. d. r.), al convegno “‘Gelo’. Tra le due rive del Mediterraneo: Diplomazia e diritto in Sicilia in età ellenistico-romana”, Gela, 6 giugno 2014; I. CUOCOLO, *Appunti sulla dottrina del bellum iustum dal diritto romano alla riflessione giuridico-teologica di Tommaso d’Aquino*, in *Istituzioni Diritto Economia*, 3/ 2019, 168 ss. Con riferimento a uno spettro temporale più ampio, *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell’esperienza*

L'operazione di Kelsen¹⁵, che si inserisce bene nella tendenza criticata da Schmitt e sopra esposta in sintesi, è insomma e per l'appunto quella di concorrere a

giuridica occidentale tra Medioevo ed età contemporanea, a cura di A. CASSI, Soveria Mannelli, 2009; sul versante filosofico, M. WALZER, *Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche*, tr. it., Roma-Bari, 2009; sul piano specificamente costituzional-comparatistico, A. VEDASCHI, *À la guerre comme à la guerre. La guerra nel diritto costituzionale comparato*, Torino, 2007, 1 ss. Su quello gius-internazionalistico riepiloga lo sviluppo storico della nozione nei teorici dal Medioevo in poi, fino all'attuale sistema della sicurezza internazionale, B. CONFORTI, *Guerra giusta e diritto internazionale contemporaneo*, in *Rass. Parl.*, 1/ 2003, 11 ss. Per una ricostruzione analogamente storico-critica, P. GARGIULO, *Uso della forza (Diritto internazionale)*, in *Enc. Dir. - Annali*, V, Milano, 2012, 1367 ss. (sul punto spec. 1373 ss.). Tra i costituzionalisti, *ex plurimis*, G. MOTZO, *Costituzione e guerra giusta alla periferia dell'Impero*, in *Quaderni Costituzionali*, 1999, 376 ss. per la posizione kelseniana al riguardo, si veda T. MAZZARESE, *Kelsen teorico della guerra giusta?*, in "Guerra giusta"? *Le metamorfosi di un concetto antico*, cit., 159 ss.; ID., *Tutela della pace o (r)legittimazione della guerra giusta? Kelsen e il diritto internazionale preso sul serio*, in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 4/2010, 519 ss.

¹⁵ A illuminare particolarmente la posizione del Maestro praghese in tema, essenziali sono *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, a cura di A. Carrino, tr. it., Milano, 1989 (in originale *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beiträge zur einer reinen Rechtslehre*, Tübingen, 1920) e, nella fase della vita e del lavoro statunitensi, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41*, a cura di C. Nitsch, tr. it., Milano, 2009 (in originale *Law and Peace in International Relations. The Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940 - 1941*, Cambridge, Mass., 1942) e *La pace attraverso il diritto*, a cura di L. Ciaurro, tr. it., Torino, 2006 (in originale *Peace through Law*, Chapel Hill, 1944). In ordine alle posizioni in esse argomentate si legga, di recente, l'analisi di A. CASTELLI, *Sul pacifismo giuridico di Hans Kelsen*, in *Politics. Rivista di Studi Politici*, (14), 2/2020, 1 ss. In particolare, qui Kelsen riprende l'intuizione giovanile della necessità della «*civitas maxima* come organizzazione del mondo: questo è il nocciolo politico dell'ipotesi giuridica del primato del diritto internazionale, che è però al tempo stesso l'idea fondamentale di quel pacifismo che nell'ambito della politica internazionale costituisce l'immagine rovesciata dell'imperialismo» (467 s., corsivo nostro). Si muovono nel medesima ispirazione il suo allievo Alfred Verdross e, anche per i profili applicativi, l'altro esponente della sua scuola Hersch Lauterpacht (ebreo nato nell'attuale Ucraina, nella zona di Lemberg, poi L'viv, dove si iscrisse all'università, ma in seguito di studi appunto viennesi perché continuarli lì era stato impedito agli ebrei galiziani e di successiva carriera inglese, assistente del procuratore generale britannico Harteley Shawcross al processo di Norimberga, quindi professore di diritto internazionale a Cambridge, dove un centro studi in materia gli è dedicato e infine giudice della Corte Internazionale di Giustizia), nonché il francese Georges Scelle (tra i cui molti ruoli autorevoli vi furono quelli di rappresentante del suo Governo tanto nella Società delle Nazioni, quanto nell'Onu che la sostituì). Gli ultimi due sono appunto bersagli polemici espliciti del sopra richiamato saggio schmittiano, per le rispettive opere *The Function of Law in the International Community*, Oxford, 1933 e *Précis de droit des gens*, Paris, 1932 e 1934. Di rilievo, inoltre, in questo rinnovamento teorico del diritto internazionale dopo la Seconda guerra mondiale, le posizioni di Raphael Lemkin, anch'egli ebreo, nato nell'attuale Bielorussia, ma iscritto all'università di L'viv e considerato polacco, perché all'epoca della sua nascita la città era nel territorio di quel Paese. Se Lauterpacht è noto per avere fra i primi teorizzato la nozione di "crimini di guerra" di singoli individui e Scelle — portatore di una visione ispirata alla teoria generale intrisa di pacifismo solidarista del connazionale Léon Duguit, trasposta nello specifico anche ai rapporti di diritto internazionale, che vide fondati sugli individui, anziché solo negli Stati per avere decisamente spostato l'attenzione dalla soggettività degli Stati a quella degli individui nel processo di rinnovamento del diritto internazionale — il terzo (che guardava piuttosto alle sofferenze di intere comunità) provò a introdurre indirettamente nell'impianto dell'accusa del processo di Norimberga — in cui non lavorò, essendo invece all'epoca un avvocato naturalizzato statunitense, dopo l'occupazione nazionalsocialista di Varsavia — la nozione di "genocidio", come intenzionale annientamento, tramite lo strumento bellico, di complessivi mondi vitali, di etnie con le loro specifiche culture, lingue, religioni (*Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, New York, 1044). Inizialmente avversato proprio da Lauterpacht (benché studiassero nella medesima università nello stesso periodo, non v'è prova che si siano all'epoca conosciuti di persona) e da altri, che ne denunciavano le radici "biologistiche", il concetto ispirò peraltro la Convenzione ONU del 9 dicembre 1948 per la sua prevenzione e repressione, approvata il giorno prima della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo. Anche su questa vicenda, che ricostruisce la preparazione del processo di Norimberga e la controversia teorica che si è appena ricordata si dispone di un libro di straordinario interesse, che intreccia, come i due citati, su Dostoevskij e Tolstoj, autobiografia

“costituzionalizzare il diritto internazionale”¹⁶, tanto più perché un conflitto bellico incontrollato sarebbe, nell'epoca delle armi nucleari, esiziale per l'umanità intera, ossia nemmeno fra i vincitori lascerebbe alcuno in vita. Le premesse del futuro che tale tendenza coglie e valorizza erano peraltro già, tra le due guerre mondiali, nel carteggio fra Einstein e Freud su “*Perché la guerra?*”, del 1932 e nel *Manifesto di Ventotene*, del 1941¹⁷.

Entrambe le posizioni ricordate hanno in realtà, a ben guardare, punti di forza e fallacie: l'iperpoliticismo del giurista tedesco risolve le relazioni tra Stati — i veri sovrani nell'ordine sistematico westfaliano, che lui vede irrimediabilmente al tramonto — in equilibri strutturalmente instabili, perché ogni potere statale che ne incontri uno simile, ma avverso e più forte, è destinato a soccombere, essendo dunque la guerra la condizione perpetua della vita collettiva e la pace solo un intervallo di illusoria tranquillità tra inesauribili, continui conflitti.

Anche il confidare in una possibile “pace perpetua” di Stati che devono essere “repubbliche”, nell'ambito di una loro Federazione mondiale (così Kant nel 1795, criticato peraltro da Hegel, che gli contesta appunto — nei *Lineamenti di filosofia del diritto* — la dura realtà del fatto che sono gli Stati i sovrani della terra) del collega praghese, poi ripreso appunto dalla dottrina successiva della Scuola di Vienna, nonché da altri, con lui idealmente convergenti nella sua epoca e in seguito, fino ai giorni nostri¹⁸, contiene

personale e ricordi familiari dell'autore — un accademico e avvocato internazionalista inglese — con la ricostruzione della preparazione del processo di Norimberga e della controversia teorica che si è appena ricordata: si legga P. SANDS, *La strada verso est* (in originale appunto *East West Street. On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity*), trad. it., Milano, 2017, cui è opportuno affiancare anche le sue belle recensioni di T. GROPPÌ, “*Il diritto è per l'uomo*”: quello che i nostri padri e i nostri nonni hanno da dirci (considerazioni su un recente libro di Philippe Sands), in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2 Novembre 2017 e di G. ALÙ, col semplice titolo del libro, in *NonsoloProust, blog*, 12 Novembre 2018.

¹⁶ Per una visione d'insieme di tale tendenza, nell'ambito del consolidamento successivo delle discussioni in proposito, si leggano *ex multis*, in traduzione o direttamente in lingua italiana, M. KUMM, *Costituzionalismo democratico e diritto internazionale: termini del rapporto*, in *Ars Interpretandi*, 1/ 2008, 69 ss.; C. FOCARELLI, *Costituzionalismo internazionale e costituzionalizzazione della global governance: alla ricerca del diritto globale*, in *Pol. Dir.*, 2/ 2011, 207 ss., e spec. 210 ss., dove da un lato si risale, all'indietro, fino alle dottrine stoiche e dall'altro si richiama il contributo dato all'inizio di questo percorso dai nostri Santi Romano e Rolando Quadri; R. BIFULCO, *La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame del dibattito*, in *Rivista dell'AiC*, 4/ 2014.

¹⁷ Rischio, com'è noto, segnalato fin dal *Manifesto Einstein - Russell per scongiurare la guerra nucleare*, il cui testo italiano, preceduto da una ricostruzione storico-critica dei contatti intercorsi tra i firmatari fin dal Febbraio 1955, su iniziativa del matematico e filosofo inglese, può leggersi con relativo commento di P. Greco ne *Il Bolive*, 15 Luglio 2020, sotto al titolo di cui sopra. Il secondo ne fu l'estensore materiale. Si tratta dell'ultimo documento pubblico, sottoscritto il giorno 11 Aprile dallo scienziato (che non fece in tempo a vederlo reso noto a tutti il 9 Luglio a Londra, essendo scomparso una settimana dopo avervi apposto la firma), nonché da altri nove suoi egualmente eminenti colleghi che egli era riuscito a coinvolgere, mentre aveva ricevuto un rifiuto da Niels Bohr. Si vedano altresì A. EINSTEIN - S. FREUD, *Sulla guerra e sulla pace*, introd. di A. Gargano, Napoli, 2006 e *Per un'Europa libera e unita. Il Manifesto di Ventotene*, introd. di P. Grasso, Senato della Repubblica, Roma, 2017 (in tema, fondamentale anche L. EINAUDI, *La guerra e l'unità europea*, Milano, 1948). Per un rapido esame delle ideologie che sul punto si affermano *entre deux guerres*, A. VEDASCHI, *À la guerre comme à la guerre...*, cit., 59 ss., testo peraltro fondamentale per l'intera materia del presente lavoro. Il rischio nucleare come la più forte ragione che rende la guerra un tabù è il motivo ispiratore fondamentale che muove, come noto, anche il fortunato e più volte ristampato libro di oggi di N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1979 e si veda anche ID., *Il Terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e la guerra*, Milano, 1989.

¹⁸ Si pensi alle successive riprese di molte riflessioni di taglio ad oggi utopistico, che peraltro non si pensano come tali, ma anzi quali realistiche e tacciano semmai di miopia e ristrettezza di orizzonti quelle contrapposte. Del resto, K. MANNHEIM, *Ideologia e Utopia* (ed. or. Berlin, 1929), trad. it., Bologna, 1957, 200

tuttavia una notevole dose di astrattezza non risolutiva: il successo di tale assetto si fonda infatti sul postulato di premesse condivise, fino all'idea che si pervenga all'individuazione di una *common law* internazionale, che preveda un giudice supremo cui sia affidato senza riserve dai consociati il compito di porre fine ai loro contrasti, distribuendo ragioni, torti e sanzioni senza venirne contestato (Lauterpacht) o a "uno Stato di diritto mondiale", al "potere legislativo della comunità internazionale" (Scelle). Basta dunque che uno degli attori rilevanti si sottragga a tale schema, rompendolo, per mostrarne la corda e la confidente artificiosità.

3. Ripudio della guerra di aggressione, rifiuto dell'uso della forza e legittima difesa collettiva nella Costituzione italiana, nello Statuto dell'Onu e nel Trattato nordatlantico: un breve sguardo panoramico.

L'approdo postbellico della linea evolutiva argomentata tra le due guerre mondiali e con crescente intensità subito dopo dai giuristi "costituzional-internazionalisti" è accolto, come noto, dalla Carta fondativa dell'Onu del 1945 e — per quanto ci riguarda da vicino — nella Costituzione italiana del 1948.

Ecco infatti le linee del sistema istituito dal primo testo: gli Stati aderenti all'organizzazione hanno l'obbligo di «risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo» (art. 2, c. 3) e nel corso di esse «astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite» (ivi, c. 4), con l'unica eccezione del possibile ricorso al "diritto naturale" alla legittima difesa individuale e collettiva (art. 51), che deve peraltro essere necessaria, proporzionata, temporanea, ossia esercitarsi al più quale reazione del momento, solo «fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale», per cui quelle assunte dallo Stato membro che, aggredito, si difende vanno «immediatamente portate a conoscenza» di esso.

Ove si diano minacce alla pace, violazioni della stessa o atti di aggressione, è infatti il Consiglio di Sicurezza a determinare quando ricorra una delle ipotesi appena elencate (art. 39) e compete ad esso adottare misure per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionale, tanto di carattere provvisorio (art. 40), quanto non caratterizzate (art. 41), o invece caratterizzate (art. 42) dall'uso della forza.

per la citazione che segue, sosteneva — richiamando Lamartine — che «Le utopie non sono sovente che delle verità premature», ossia che essa è — per così dire — l'impossibile di oggi, ma ha la funzione di fare camminare le idee verso il rinnovamento dell'ordine esistente. Del pari, si veda E. BLOCH, *Il principio speranza*, ed. or. Berlin Est, 1954, 1955, 1959, tr. it. Milano, 1994, I, 262 s.: «L'utopia concreta sta all'orizzonte di ogni realtà; la possibilità reale circonda fino alla fine le tendenze-latenze dialettiche aperte, l'utopia non è fuga nell'irreale, è scavo per la messa in luce delle possibilità oggettive insite nel reale e lotta per la loro realizzazione». Tanto ricordato, è bene attestata una linea di riflessione che va da G. A. BORGESE *et al.*, *Disegno preliminare di Costituzione mondiale*, tr. it., Milano, 1949 al recentissimo L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra*, in *Teoria politica*, 2020, 39 ss. e quindi *amplius* Milano, 2021. Non erano peraltro nella nostra letteratura, nel frattempo, mancate elaborazioni monografiche di ascrizione giuspositivista critica (del resto anche Ferrajoli si ritiene tale), intese a esplorare la costruzione di tali nuovi orizzonti: si veda Q. CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Milano, 2007.

Al fine di rendere effettive queste ultime, gli Stati membri devono concludere accordi con esso, impegnandosi a mettergli a disposizione contingenti delle proprie forze armate, nonché misure di assistenza alle popolazioni coinvolte (art. 43): una disposizione rimasta sulla carta, sicché imprese militari pur deliberate dal Consiglio si sono svolte in fatto con modalità differenti da quelle che essa prevede.

La nostra Carta Costituzionale risente dichiaratamente, dal suo canto, del clima culturale che portò alla creazione dell'ONU (alla quale l'Italia poté aderire peraltro solo nel 1955, in un "pacchetto" che comprese anche Stati di obbedienza sovietica, così superando le resistenze dell'URSS nei nostri confronti), con piccole, ma pur significative, differenze lessicali rispetto alle disposizioni appena ricordate: in linea di principio, la guerra è enfaticamente «ripudiata», in quanto costituisca «strumento di offesa alla libertà degli altri popoli» e «mezzo di risoluzione delle controversie internazionali», la giurisdizione sulle quali è devoluta a «organizzazioni internazionali», che sono «promosse e favorite», addirittura acconsentendo in tale caso a «limitazioni di sovranità, in condizioni di parità con gli altri Stati», onde raggiungere «un ordinamento (internazionale, *n. d. r.*) che assicuri la pace e alla giustizia fra le Nazioni» (art. 11)¹⁹.

La guerra autodifensiva (com'era inevitabile stabilire da parte di un Paese rinato in un'alleanza liberatrice dalla dittatura con altri democratici occidentali, arricchita per di più

¹⁹ Fondamentali, *ex multis*, L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Napoli, 1990, ripreso e aggiornato nella voce sull'Art. 11, condivisa con M. CARTABIA (che si occupa da parte sua del versante internazionalistico della disposizione, mentre l'autore di quello interno), del *Commento alla Costituzione* diretto da R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2007, 263 ss.; C. DE FIORES, "L'Italia ripudia la guerra?". *La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Roma, 2002; M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, Roma - Bari, 2009; M. BENVENUTI, *Il principio costituzionale del ripudio della guerra*, Napoli, 2010. Quest'ultimo autore ha in parte riproposto e in altra aggiornato la riflessione monografica in una relazione del Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, tenuto *on line* con opportuna tempestività il 16 marzo 2022 e il cui video può essere fruito dal sito della compagine. Non si può in questa sede riferire analiticamente i molti spunti di interesse dell'intervento, oltre a rimarcarne l'eleganza del testo scritto, poi pubblicato col titolo *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/ 2022, 20 ss., ma — per la fecondità dell'osservazione — si intende almeno sottolinearne una frase: «[t]ra il nero delle guerre costituzionalmente ripudiate e il bianco delle guerre costituzionalmente necessarie vi sono tante sfumature di grigio; fuor di metafora, tra gli opposti del "costituzionalmente vietato" e del "costituzionalmente dovuto" vi sono i tanti spazi che la Carta repubblicana del 1947 lascia alla politica, ossia al "costituzionalmente possibile"» (29). Si tratta di un invito (o almeno così lo legge chi ora scrive) al pacifismo appunto realistico — l'espressione non è un ossimoro — cioè da costruire, dunque alla responsabilità della politica, perché tutto nella nostra Costituzione esclude e per l'appunto "ripudia" un atteggiamento guerrafondaio, ma egualmente nulla autorizza una retorica che i principi li affermi, ma non si applichi a costruirne con pazienza — ossia senza farsi prendere dal suo contrario, l'(im)pazienza — l'attuazione e pertanto anche con qualche inevitabile compromesso sui tempi e i modi di perseguire l'obiettivo finale, nelle condizioni date dalla contingenza. Sul punto si ritornerà nel paragrafo conclusivo. L'Associazione Italiana dei Costituzionalisti aveva peraltro dedicato al tema il suo convegno "Guerra e Costituzione", Roma, 12 aprile 2002, le cui relazioni (P. CARNEVALE, *Il ruolo del Parlamento e l'assetto dei rapporti fra Camere e Governo nella gestione dei conflitti armati*; G. DE VERGOTTINI, *Guerra e attuazione della Costituzione*; A. GIARDINA, *Diritto internazionale e uso della forza*; M. DOGLIANI, *Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra*) si leggono nella precedente versione del sito dell'Associazione, ad *nomina auctorum*. Infine, molto interessanti per le considerazioni ispirate dall'attualità le risposte alle videointerviste — che ormai sarebbe da parrucconi che guardano indietro, sul piano delle forme ordinariamente veloci assunte anche dalla comunicazione scientifica, ignorare — chieste sul tema *GUERRA E DIRITTO* a Gaetano Azzariti, Claudio De Fiores, Alessandra Gianelli, Cesare Pinelli, Mario Ricciardi, che possono essere ascoltate via *web* nel *blog Orizzonti del Diritto Pubblico*.

da un moto del popolo in armi²⁰) è pertanto per noi lecita, come comprovano la presenza di disposizioni che prevedono chi debba dichiararla e come condurla (artt. 87 e 78, 52 e 54 Cost.)²¹, nonché l'adesione al trattato istitutivo della NATO, di cui l'Italia è membro fin dall'istituzione (1949), posto che il rispetto dei trattati (*Pacta sunt servanda*) è prescritto dal diritto consuetudinario generale, cui ci conformiamo, in base all'art. 10 Cost. e ha rango di principio supremo vincolante (art. 117, I comma)²².

²⁰ Qui rinvio al bel libro di G. FILIPPETTA, *L'estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione*, Milano, 2018: un lavoro costruito su una documentazione d'archivio spesso in precedenza non disponibile, che, ripercorrendo esistenze individuali e storie delle bande e delle Repubbliche partigiane, unisce con singolare nettezza già dal titolo la resistenza armata e la proiezione alla rifondazione di un ordine costituzionale democratico, per la cui edificazione le esperienze di ritrovato autogoverno che si vennero facendo in quella stagione furono dunque imprescindibili, a conferma di quanto si dice nel testo. Si veda anche ID., *L'eredità della Resistenza* in *Per una storia costituzionale italiana attraverso la letteratura*, a cura di G. Bascherini e G. Repetto, Milano, 2022, 67 ss., saggio che — nella stimolante prospettiva propria del bel volume collettaneo in cui è contenuto — analizza il modo in cui la letteratura italiana viene rispecchiando il progressivo spegnersi delle speranze di rinnovamento della vita civile e delle istituzioni che il moto partigiano aveva acceso.

²¹ In molteplici scritti successivi all'11 settembre 2001, di cui uno monografico — *Guerra e Costituzione (Nuovi conflitti e sfide alla democrazia)*, Bologna, 2004 — G. DE VERGOTTINI ha riproposto e via via aggiornato e approfondito una tesi costante: l'obsolescenza della formula costituzionale dell'art. 78, se intesa letteralmente e tuttavia anche la permanente validità del principio che se ne trae, ossia quello per cui l'operato del Governo ha in ogni caso bisogno di un'autorizzazione parlamentare, con direttive e limiti, di fronte tanto alle trasformazioni della guerra nel modo di essere condotta, quanto delle varianti oggi assunte dalla nozione e dal tipo di nemici da affrontare (ad esempio, terroristi animati da radicalismo religioso). L'ultimo contributo dell'autore in ordine di tempo è *La Costituzione e il ritorno della guerra*, relazione conclusiva al ricordato Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/ 2022, 71 ss. Sia qui consentito richiamare l'attenzione su un punto, sollevato da chi scrive ad altro titolo, ma proprio rispetto all'art. 78 (F. ABBONDANTE - S. PRISCO, *I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo*, in *Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid*, 24 marzo 2020, 5 s. Se è vero che la disposizione in questione non ha trovato applicazione per la guerra in senso proprio, sarebbe invece da esplorare la possibilità di introdurre un ulteriore comma, che contenga una riserva di legge costituzionale che a sua volta individui organi, forme, modi e limiti per la gestione ordinata delle emergenze ambientali e sanitarie. Non possiamo infatti illuderci che la pandemia da Covid 19 sia l'ultima e che non saremo inoltre mai interessati da catastrofi ambientali (mentre si scrive, ad esempio, la siccità che affligge l'intero Paese). Provvedervi, come si è fatto, sulla base del Codice della protezione civile, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e della decretazione d'urgenza ha mostrato limiti operativi e conflitti di poteri, specialmente tra Governo e Regioni, sciolti dall'intervento regolatorio *ex post* della giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Si intenda bene: chi scrive non ha mai sostenuto che il contrasto all'epidemia da virus fosse (o sia ancora, se la si ritenga non del tutto superata) una "guerra", altro che per banale e solo impressionistica metafora e quindi non sarebbe stato possibile ricorrere al modello della disposizione in discorso *de jure condito*, giacché la portata di disposizioni aventi natura eccezionale non si può estendere per analogia. Il discorso attiene perciò al *jus condendum* e mira ad introdurre per il futuro nella nostra Costituzione, che ne manca, specifiche clausole emergenziali proprie di altre Carte democratiche contemporanee, in special modo quelle più immediatamente comparabili di Paesi a forma di governo parlamentare, come Germania e Spagna.

²² P. ROSSI, *La compatibilità con la Costituzione italiana e il diritto internazionale dell'invio di armi all'Ucraina*, in *SIDIblog*, 8 Marzo 2022, cui replicano con considerazioni critiche E. CATERINA, M. GIANNELLI, D. SICILIANO, *Il ripudio della guerra preso sul serio. Quattro tesi sull'incostituzionalità dell'invio di armi all'Ucraina*, ivi, 26 Aprile 2022. Anche nel sito dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti si confrontano sul tema nella rubrica mensile *La Lettera* dell'aprile 2022, più posizioni con sfumature diverse. Innanzitutto, infatti, A. ALGOSTINO, *Il senso forte della pace e gli effetti collaterali della guerra sulla democrazia*, nel senso di una sua inevitabile "militarizzazione" e della censura del dissenso interno. L'autrice ribadisce anch'ella il valore assorbente del solenne "ripudio della guerra" della nostra Carta fondamentale, traendone rigorosamente una conseguenza negativa circa la legittimità costituzionale della fornitura delle armi all'Ucraina invasa, alla quale non nega il diritto all'autodifesa collettiva, come pure l'opportunità che i resistenti ricevano da Paesi terzi aiuti non in armi e accoglienza dei profughi, ma sottolineando che ogni aiuto militare va comunque condizionato a

quanto deciderà in merito il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, *dominus* di ogni possibile azione e peraltro oggi paralizzato — si permette di replicarle lo scrivente — dalla circostanza che uno dei membri permanenti, con potere di veto, è appunto il Paese aggressore. In particolare, l'assunto dell'autrice che dunque l'antica massima *Si vis pacem, para bellum*, vada rovesciata in quella contraria *Si vis pacem, para pacem*, indica il condivisibile obiettivo, che tuttavia deve (secondo quanto chi scrive ritiene) essere necessariamente approssimato attraverso posizioni intermedie. Per quanto il brocardo classico appaia dunque paradossale — come osserva L. BUSCEMA, *Si vis pacem para bellum. La guerra e i suoi paradossi*, in *Il diritto pubblico e i suoi paradossi*, volume collettaneo a cura di A. Morelli, Napoli, 2022, 11 ss. — la condizione di debolezza dell'Onu e i fallimenti delle mediazioni diplomatiche finora tentate da singoli Paesi terzi implicano che una mancata fornitura di armi difensive all'Ucraina esporrebbe la sua popolazione non filorussa all'ulteriore squilibrio nei rapporti di forza e a rischi ancora più grandi per la vita di quelli già subiti, a meno che la pace non debba intendersi puramente e semplicemente come resa. Si aggiungono al primo gli interventi di G. PISTORIO, *La cessione di armamenti alle Forze armate ucraine, tra interpretazioni costituzionalmente e internazionalmente conformi e (ir)regolarità costituzionali*, che esamina la posizione pacifista integrale riferita, ma anche quella favorevole ad aiuti in armi di carattere difensivo e semmai pone l'accento sulla debolezza del ruolo delle Camere nell'orientare il Governo e quello di G. L. CONTI, *Aristotele, l'atimia e la guerra in Ucraina*, che, ricordando un editto di Solone, condanna non la nettezza delle posizioni di fronte a una guerra, ma all'opposto il fatto che non se ne assuma alcuna, cui contrappone dunque la necessità dello schierarsi, il che — ai sensi della Costituzione — ritiene non potere implicare altro che il sostegno, anche con l'invio di armamenti, al Governo di Kiev. Beninteso, ad avviso di chi qui scrive, la partecipazione emotiva e operativa alla difesa dell'agredito è cosa diversa dall'analisi critica delle cause anche remote delle tensioni che alla guerra hanno condotto; al riguardo, lo sforzo dello studioso che tenga alla deontologia professionale non potrebbe che essere diretto, per quanto questo sdoppiamento finisca per riuscirgli complicato, all'approfondimento non "militante" delle radici storiche delle posizioni dei belligeranti, senza cioè sconti per alcuno dei due. Si legga infine anche l'esame sintetico, ma complessivo, della questione condotto nell'editoriale di S. CASSESE, *Ucraina, Costituzione e diritto di difesa*, in *Corriere della Sera*, 6 Giugno 2022, anch'egli persuaso che l'invio di armi ai resistenti ucraini non contrasti con la Costituzione. In conclusione, sul punto, se è vero che «La guerra è un assassinio di massa, la più grande disgrazia della nostra cultura» e dunque «garantire la pace mondiale dev'essere il nostro principale obiettivo politico, un obiettivo molto più importante della scelta tra democrazia e dittatura, o tra capitalismo e socialismo. Non esiste, infatti, la possibilità di un sostanziale progresso sociale finché non sia istituita una organizzazione internazionale tale da impedire effettivamente la guerra tra le nazioni della terra» (così H. KELSEN, *La pace attraverso il diritto*, cit., introd.), è altresì purtroppo evidente che anche gli eventi tuttora in corso al confine orientale dell'Europa dimostrano le carenze di questa garanzia di effettività. Kelsen stesso individua quanto sopra assunto come un principio di politica del diritto (i corsivi nella sua frase sono appunto nostri). È dunque auspicabile, ma purtroppo di fatto non ancora vero, che la pace sia un principio (G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Bologna 2008, 206 ss.), un dovere — così A. RUGGERI, *La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo*, in *Consulta online*, editoriale, 27 febbraio 2022 — che riesca in fatto ad imporsi senza riserve e contrasti, al di là di una generica e solo declamata aspirazione generale. Lo ammette lo stesso sostenitore dell'assunto (T. GRECO, *Il sogno di Einstein o della pace come principio. Una rilettura del pacifismo giuridico*, di prossima pubblicazione ne *Il Mulino*, 2/2022, che leggo in anticipo per la cortesia dell'Autore e dal quale riprendo i rinvii bibliografici), che non ritiene dunque che «la forza possa essere eliminata dalle vicende umane», ma esprime comunque la «convinzione che la forza possa essere regolata, se non ingabbiata definitivamente», potendosi a suo avviso sostenere «che l'unico modo per legittimare e giustificare il momento coattivo è far sì che esso non si fondi per così dire su se stesso — come forza che deve negare un'altra forza — ma trovi le sue ragioni in tutti gli altri elementi che la tradizione del pacifismo giuridico ha insistentemente e in ogni occasione messo in campo» (9 dell'estr. anticipato). Il che, a nostro sommo avviso, è sommamente auspicabile, ma presuppone una diversa natura umana. Dunque, anche l'autore appena citato deve rilevare che «Per il momento (il corsivo è nostro), l'ipotesi di un possibile circolo virtuoso (che identifichi sempre più la realtà effettuale con la pratica democratica, *n. d. r.*) deve cedere il passo alla realtà dei fatti, nella quale si realizza il circolo vizioso che Bobbio (del quale Pa. richiama qui *Democrazia e sistema internazionale*, nel suo *Il futuro della democrazia*, Torino, 1991, 218) formula nel modo seguente: "gli stati potranno diventare tutti democratici soltanto in una società internazionale compiutamente democratizzata. Ma una società internazionale compiutamente democratizzata presuppone che tutti gli stati che la compongono siano democratici"», che è esattamente il paradosso del *Comma 22*, titolo del romanzo di J. HELLER, trad. it. Milano, 1963 (ed. or. *Catch 22*, New York, 1961), a norma del quale — si tratta, com'è noto, di una clausola nella realtà inesistente, riferita dal romanziere alla normativa che

Va qui inoltre ricordata la legge n. 185 / 1990, concernente esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, che inibisce di negoziare tali oggetti «in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali» (art. 1, comma 5), mentre il successivo comma inibisce siffatte operazioni anche «verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere». Si può dunque *a contrario* compierle in favore di Paesi che siano armati per esercitare la legittima difesa collettiva, *ex art.* 51 della Carta dell'Onu²³.

Quanto al Trattato istitutivo nordatlantico, centrale in esso è l'art. 5, a tenore del quale ogni attacco armato contro una delle nazioni partecipanti verrà considerato rivolto contro tutti i Paesi membri, i quali assisteranno la parte o le parti attaccate prendendo immediatamente, individualmente o in concerto con le altre, tutte le azioni che ritengono necessarie, incluso l'uso della forza armata. Rilevante, per quanto qui discusso, anche l'art. 4, a tenore del quale «Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata»: va notato che le operazioni belliche in corso premono infatti ai confini di Paesi della Nato, Polonia e Romania, verso i quali si snoda il flusso dei profughi dall'Ucraina²⁴.

L'organizzazione è sopravvissuta alla fine della “guerra fredda” e allo scioglimento del Patto di Varsavia, cui si opponeva, espandendosi, ossia inglobando Paesi dell'ex area di influenza sovietica che ne hanno fatto richiesta dopo il 1989 e assumendo nuove finalità.

4. Il conflitto russo-ucraino nel dibattito della dottrina giuridica italiana e le prime risoluzioni parlamentari in proposito.

Assunto il quadro normativo — stratificato e di non semplice ricostruzione — appena sintetizzato, problemi interpretativi concernono innanzitutto l'uso dei termini “guerra” e “attacco armato”, che la dichiarazione resa dal Presidente Putin nella notte tra il 23 e 23 febbraio 2022, in concomitanza con l'intervento e in precedenza ricordata in nota, non usa, parlando piuttosto di “operazione militare speciale”, attivata su richiesta delle

disciplinava i voli dei piloti di bombardieri statunitensi durante la seconda guerra mondiale — «Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo».

²³ Un'elaborazione della materia condotta in termini di voce enciclopedica chiara e incisiva, ma in realtà di respiro monografico, verso la quale resto debitore è quella di P. GARGIULO, *Sicurezza collettiva (Diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali*, IX, Milano, 2016, 880 ss. Si può aggiungere ad essa, su un tema di centrale e stingente attualità, il volume di M. SOSSAI, *Sanzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, Roma, 2020 (spec. 36 ss., per il possibile ruolo in proposito dell'Unione Europea).

²⁴ In termini (e sulla questione dei volontari, se non organizzati dai comandi militari del Paese di cui sono cittadini, i quali — se si tratta di Italiani — per l'art. 270 del nostro codice penale sono passibili di reato), G. M. FLICK, “Un reato arruolarsi da volontari in Ucraina. Legittime le armi a Kiev”, intervista di E. Occorsio, in *Repubblica*, 4 marzo 2022.

Repubbliche filorusse del Donbass²⁵ e soprattutto l'estensione della nozione di legittima difesa. Taluni intendono infatti evolutivamente ammissibile anche quella preventiva, come si evince dalle note vicende che hanno riguardato ad esempio l'intervento armato con bombardamenti in Serbia del 1999, a difesa della popolazione albanese nel Kosovo, l'applicazione da parte statunitense della normativa antiterrorismo dopo l'11 settembre 2001, nonché la seconda guerra del Golfo del 2003, giustificata con la necessità di prevenire l'uso da parte irachena di armi nucleari, di cui si è in seguito dimostrata l'insussistenza in capo ad essa.

Ci si è altresì chiesti se sia costituzionalmente legittimo l'invio di armi e strumenti difensivi a Paesi terzi rispetto alla Nato, senza perciò divenire cobelligeranti.

Il dibattito tecnico-politico in proposito è stato ricco. Al netto di un impegno diretto delle nostre forze armate in missioni di interposizione tra i contendenti e poi di ricostruzione dei Paesi invasi — che non costituisce materia di discussione poiché dichiaratamente non coinvolge in linea teorica operazioni militari belliche, bensì *di* militari, ma *per la pace*²⁶ — le ragioni a favore di un invio e di un'assistenza circoscritti (lasciando cioè, per intendersi, l'eventuale soccorso individuale al Paese aggredito all'autodeterminazione diretta e personale di nostri singoli connazionali che si arruolino allo scopo in corpi militari stranieri già formati, senza che l'Italia fornisca insomma a tale comportamento una copertura istituzionale ed evitando altresì di partecipare a una eventuale *no-fly zone* stabilita da altri Paesi rispetto allo spazio aereo di quello invaso) sembrano prevalenti e costituzionalmente fondabili, alla luce dell'interpretazione sistematica che si trae dal compendio normativo sopra sintetizzato, come declinazione attiva del principio pacifista, collegato al suo profilo internazionalista, come meglio si dirà nel paragrafo conclusivo.

Il nostro Governo ha infine adottato i dd. ll. 14 e 16/2022 sull'invio di armi (il cui elenco e la cui natura restano secretati) all'Ucraina, diversi anche in quanto nel primo sono escluse le "armi letali" e nel secondo tale limitazione è stata eliminata e se ne è vincolato l'invio a un atto di indirizzo delle Camere, intervenuto infatti il 1° marzo, mediante due risoluzioni parlamentari dall'identico testo, che impegnano il Governo «ad assicurare (...) – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione».

²⁵ In un'intervista del 25 giugno 2022 a M. Imarisio del *Corriere della Sera*, A. Klimov, senatore del partito putiniano "Russia Unita" e vicepresidente della Commissione esteri della Camera alta della Duma, a domanda risponde che «Molti di noi, me compreso, hanno parenti in Ucraina. Questa è la ragione per cui conduciamo l'Operazione militare speciale con una serie di limitazioni. A differenza di una guerra vera, non si tratta di distruggere un Paese o un popolo». Di fronte alle notizie di bombardamenti anche di obiettivi non militari, di stragi di civili, di deportazione forzate degli stessi e di russificazione dei territori occupati, di cui ragiona sul medesimo quotidiano il giorno successivo E. GALLI DELLA LOGGIA, *I silenzi sui crimini di Mosca*, v'è da chiedersi che cos'altro potrebbe accadere se tali limitazioni non vi fossero.

²⁶ In proposito, G. DE VERGOTTINI, *Costituzione e missioni militari all'estero*, in *Federalismi.it*, 1/2019, 18 ss.; si muove sul piano politologico, ma nella medesima direzione, A. CARATI, *L'intervento militare democratico. Le nuove pratiche dell'ingerenza e la crisi della sua natura temporanea*, Milano, 2010, entrambi constatando che talora le missioni sono state coinvolte in vere e propri interventi bellici, sia pure motivati col richiamo legittimante a prestare la loro opera in luoghi e in ragione di emergenze di carattere umanitario, ossia di aiuto a popolazioni attaccate. *Adde* altresì G. LIANI - G. L. CECCHINI, *L'inconfessabile virtù. Machiavelli, Shakespeare, Mazzarino e la violenza nella lotta politica*, Padova, 2016, 103 ss.

5. Conclusioni: un pacifismo realista e non imbelles per una pace come obiettivo da costruire pazientemente in una “Patria” di valori ideali comuni.

Il conflitto bellico che lambisce oggi l'Europa provoca, per riepilogare e in conclusione, il giurista che voglia tenere fede all'*ethos* proprio della sua funzione — quello di essere sì un tecnico, ma non ponendosi in modo neutrale rispetto ai valori, cui spetta dunque spendersi per il superamento dei conflitti in vista della loro equa composizione e per la riaffermazione della convivenza pacifica tra gli uomini e tra i popoli — a dispiegare di fronte ai problemi elencati le risorse del proprio sapere alla luce e alla prova dei principi che i documenti sopra ricordati hanno fissato e nei termini che si sono indicati, ma nondimeno restando attento a mantenere realismo di analisi e di proposta, evitando cioè che idealità pur nobili lo facciano deviare dal rigore argomentativo²⁷.

Si tratta cioè di prendere atto tanto di una sostanziale vocazione del nostro Paese alla pace, quanto del fatto che il pacifismo della Costituzione italiana non è però radicale nella forma e negli intenti, come si è chiarito sopra.

Da un lato, dunque, esso non è confondibile col regime di disarmo perpetuo imposto *ab externo* nelle rispettive Costituzioni postbelliche a Germania e Giappone (per le modalità diverse dei tre Paesi già alleati nell'essere usciti dalla Seconda guerra mondiale), dall'altro nemmeno vincolante alla neutralità, come *de jure* accade a Svizzera, Austria e Malta e *de facto* a Irlanda, Finlandia, Svezia, in un assetto che peraltro — in molti Stati appena elencati — appare oggi in movimento²⁸.

²⁷ Si è perspicuamente osservato che perfino in ordine alla pretesa in teoria più esigente, quella di disciplinare a priori (se non l'esercizio del potere costituente, per definizione libero giuridicamente, se non sul piano dei vincoli storico-politici) la profondità e i limiti della revisione dell'assetto fondamentale dell'ordinamento giuridico, «da rigidità della costituzione, sia sul piano della riflessione logico-teoretica, sia nell'esperienza storica, può ritenersi essere anzitutto un tentativo di disciplina della metamorfosi dell'ordinamento-struttura, e, solo indirettamente, un fattore di resistenza o, più genericamente, di (relativo) condizionamento dinanzi al continuo evolversi dei processi di differenziazione del sottosistema giuridico»: così F. RIMOLI, *Identità e metamorfosi: qualche considerazione sui luoghi del mutamento costituzionale*, ora in *Democrazia, pluralismo, laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo*, Napoli, 2013, 3 ss. (31 per la citazione; il corsivo è nostro). Il che vale quanto dire che il giurista democratico non deve certo arrendersi al fatto compiuto, però è necessario che sia consapevole di quello che presi da soli i suoi strumenti possono fare, in termini di (in)certezza che la realtà futura evolva assecondando i binari del mutamento prefigurati dalla sua scienza, se non vuole peccare di *hybris* e ridursi nell'effettività all'astratto e sterile moralismo predicatorio e all'insignificanza di ruolo.

²⁸ Per l'esame sul punto delle diverse Costituzioni dei Paesi ricordati, si rinvia ancora ad A. VEDASCHI, *À la guerre comme à la guerre*, cit., 129 ss. L'Autrice ha aggiornato all'attualità le sue riflessioni in *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/ 2022, 48 ss., altra relazione al sopra ricordato Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Si tratta di un documentato studio sull'attuale renitenza delle classi politiche a utilizzare la qualificazione formale di guerra per i conflitti di tale genere, quando intrapresi dai rispettivi Paesi, sulle nome di taluni testi costituzionali europei che proceduralizzano lo svolgimento dette operazioni, il diverso approccio invece statunitense e le conclusioni relative al coinvolgimento, in ogni caso, delle rispettive assemblee politiche, ma in termini che condividono il giudizio di desuetudine applicativa di de Vergottini che parimenti si è rammentato, mentre, nell'intervento effettuato con molto *pathos* nel medesimo Seminario, ne rivendica la necessaria rivitalizzazione esigente e legittimante ogni successivo impegno in proposito del Governo B. PEZZINI, *Per un ordine della sovranità disarmata*, ivi, 66 ss. Sulle Costituzioni pacifiste successive alla Seconda guerra mondiale, lo studio capitale resta quello ponderoso di M. LOSANO, *Le tre costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania*, Frankfurt-am-Main, Max Planck Institute for Global History, 2020.

Ai sensi della Costituzione e del suo seguito legislativo *in parte qua*, insomma, si è piuttosto di fronte a un pacifismo che può anche armarsi — all'occorrenza — ma beninteso è legittimamente attivabile in forma bellica nei limiti solo difensivi, nostri o dei Paesi soccorsi, sopra riepilogati e secondo le indicate finalità, ossia essendo costituzionalmente legittime solo le azioni proiettate comunque a preparare, attraverso interventi diplomatici, le condizioni per trattative e accordi che non perdano di vista l'obiettivo della cessazione dei conflitti armati e della ricerca di giusti equilibri internazionali, cui siamo vincolati dalla seconda parte dell'art. 11 della Costituzione.

Si è in proposito parlato di relativizzazione nel tempo della clausola del ripudio della guerra, segnalando in particolare la tendenza al cambiamento di natura e alla stabilizzazione di interventi di *peace keeping*, nati per essere temporanei, della quale si è detto prima²⁹.

Coerentemente, la «difesa della Patria» cui sono tenuti i connazionali (sia pure non con iniziative volontarie, ma sempre attraverso le forze armate e sotto la guida del Governo) si colora in tale interpretazione evolutiva, che prende compiutamente atto dell'assetto post-wesfaliano della comunità internazionale, di significato e toni non nazionalistici: la Patria diventa insomma, per l'apertura internazionalista del neocostituzionalismo che è simmetrica all'internazionalismo costituzionalizzato — con movimento dunque convergente dal basso e dall'alto³⁰ — una nozione di appartenenza “ideale”, intesa a identificare non unicamente il suolo nazionale, il cui spazio va difeso, ma il complesso dei valori democratici della nostra Costituzione, dovunque essi siano messi in causa e si presentino in pericolo, sicché siffatta rilettura pone l'accento non solo sul diritto del Paese al non intervento, ma anche sulla responsabilità che consegue al suo ruolo nella comunità internazionale, per effetto degli impegni derivanti dai vincoli contratti e in precedenza ricordati³¹.

Si fa avanti, in definitiva, una lettura della Carta Costituzionale più “fluida” *in parte qua*, che asseconda (se si intende valutare la situazione attuale con il realismo che ci si è permessi di invocare come l'atteggiamento metodologicamente più corretto) il mutamento storico del contesto internazionale e la reazione del nostro Paese alle

²⁹ In termini già M. DOGLIANI, *Il divieto costituzionale della guerra*, in *www.Costituzionalismo.it*, 1/2003.

³⁰ Questo duplice movimento è appunto la chiave di lettura entro la quale M. IOVANE, *Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/ 2022, 6 ss., inquadra la propria relazione al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti in precedenza richiamato. In termini, si veda ora anche O. CARAMASCHI, *Il costituzionalismo globale: teorie e prospettive*, Torino, 2022, il quale passa con analogo spirito sotto la lente del confronto critico le visioni che lo costruiscono come *globalizzazione del diritto costituzionale*, 65 ss. e quelle per le quali è il fenomeno è una “*costituzionalizzazione del diritto internazionale*, 119 ss.

³¹ In termini, si legga V. ONIDA, *Guerra, diritto, costituzione*, ne *Il Mulino*, 5/ 1999, 958 ss., a commento dell'intervento della Nato nei Balcani: «L'apertura sovranazionale e sovrastatale della nostra Costituzione e delle dottrine costituzionalistiche democratiche è tutta e solo nel senso della costruzione di un “ordine” internazionale: un ipotetico regresso dell'ordinamento internazionale verso forme di pura e semplice legittimazione della forza (la concezione e la prassi tradizionale della guerra) condurrebbe ad una insanabile contraddizione con l' “anima” della Costituzione e con i principi del costituzionalismo: che è, sì, prodotto storico, ma carico di una sua “ideologia” inconfondibile e irrinunciabile, fin da quando esso nasce con le carte della fine del Settecento. *Si tratta, allora, non di abbandonare il principio del ripudio della guerra, ma di sviluppare le premesse e le condizioni di quell'ordinamento internazionale pacifico e giusto cui l'articolo 11 finalizza l'apporto del nostro Stato. Con queste premesse e condizioni le esigenze di tutela dei diritti umani universali, e dunque anche le istanze di “ingerenza umanitaria”, non contraddicono affatto: anzi esse ne costituiscono logico sviluppo*» (959, corsivo nostro). Si vedano altresì sul punto le interessanti riflessioni di S. BENVENUTO, *Cosa significa “Patria” oggi*, in *Doppiozero.com*, 10 Novembre 2019.

circostanze contingenti e — in esso — il suo accresciuto protagonismo che sembra oggi intravedersi sulla scena politica dell'Unione Europea, pur continuando essa a mancare di un effettivo indirizzo unitario della politica estera, in conseguenza della ricerca di una maggiore coesione fra i governi nazionali che emerge come effetto di carattere assieme immediatamente difensivo, ma anche proiettivo verso il futuro, da quasi un triennio di emergenza pandemica e ora delle operazioni belliche che si manifestano ai suoi confini³².

Riferimenti bibliografici

- Abbondante F., Prisco S., 2020. *I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo*, in *Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid*.
- Adinolfi I., Bianchi B. (a cura di), 2011. «*Fa' quel che devi, accada quel che può*». *Arte, pensiero, influenza di Lev Tolstoj*, Napoli: Orthotes.
- Aitala R., Palombino F. M., 2022. *Nel fragore delle armi la legge non è silente*, in *Limes*, 2.
- Alù G., 2018, *La strada verso est*, recensione, in *NonsoloProust, blog*, 12 Novembre.
- Algostino A., 2022. *Il senso forte della pace e gli effetti collaterali della guerra sulla democrazia*, in *Associazione italiana dei Costituzionalisti, sito web, La Lettera*, aprile.
- Andreatta F. (a cura di), 2011. *Le grandi opere delle relazioni internazionali*, Bologna: il Mulino.
- Bedeschi G., 1963. *Centomila gavette di ghiaccio*, Milano: Mursia.
- Belardinelli S., 2016. *Realismo versus utopia. Quali prospettive?*, in *Governare l'Utopia: Itinerari dell'utopia, a 500 anni da Thomas More*, a cura di R. Gherardi e M. L. Lanzillo, in *Governare la paura. Governing Fear. A Journal of Interdisciplinary Studies*.
- Benvenuti M., 2010. *Il principio costituzionale del ripudio della guerra*, Napoli: Jovene.
- _____, 2022. *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Benvenuto S., *Cosa significa "Patria" oggi*, in *Doppiozero.com*, 10 Novembre 2019.
- Bifulco R., 2014. *La c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale: un esame del dibattito*, in *Rivista dell'AiC*, 4.
- Bloch E., 2019. *Il principio speranza*, I, tr. it., Milano-Udine: Mimesis.
- Bobbio N., 1979. *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna: il Mulino.
- _____, 1989, *Il Terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e la guerra*, Milano: Sonda.
- Borgese G. A. et al., 1949. *Disegno preliminare di Costituzione mondiale*, tr. it., Milano: Mondadori.

³² Sia sul punto permesso il rinvio a S. PRISCO - M. TUOZZO, *Dalle crisi nuove opportunità per l'Unione Europea. Programmazione economica, solidarietà sociale, coesione territoriale*, in corso di pubblicazione in *Italian Papers on Federalism*, rivista giuridica on line dell'Issirfa – CNR, 2/2022.

- Borrelli G., 2016. *L'esperienza realistica del limite e la pericolosa ambiguità dell'utopia*, in *Governare l'Utopia: Itinerari dell'utopia, a 500 anni da Thomas More*, a cura di R. Gherardi e M. L. Lanzillo, in *Governare la paura. Governing Fear. A Journal of Interdisciplinary Studies*.
- Buscema L., 2022. *Si vis pacem para bellum. La guerra e i suoi paradossi*, in *Il diritto pubblico e i suoi paradossi*, a cura di A. Morelli, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Calore A., 2003. *Forme giuridiche del 'bellum iustum' (Corso di diritto romano 2003 - 2004)*, Milano: Giuffrè.
- _____, (a cura di), 2003. *"Guerra giusta"? Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura dello stesso, Milano: Giuffrè.
- _____, 2007. *Bellum iustum tra etica e diritto*, in *Fides Humanitas Ius. Scritti in onore di L. Labruna*, a cura di C. M. Doria e C. Cascione, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Camerlengo Q., 2007. *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Milano: Giuffrè.
- Caramaschi O., 2022. *Il costituzionalismo globale: teorie e prospettive*, Torino: Giappichelli.
- Carati A., 2013. *Realismo e teoria delle relazioni internazionali: dalle origini prescrittive al metodo scientifico*, relazione al Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Università di Firenze, <https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/225674/289327/andrea-carati-SISP-2013.pdf>
- _____, 2010. *L'intervento militare democratico. Le nuove pratiche dell'ingerenza e la crisi della sua natura temporanea*, Milano: FrancoAngeli.
- Carnevale P., 2022. *Il ruolo del Parlamento e l'assetto dei rapporti fra Camere e Governo nella gestione dei conflitti armati*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Carr E. H., 2009. *Utopia e realtà. Un'introduzione allo studio della politica internazionale*, a cura di A. Campi, tr. it., Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Cartabia M., 2007. *Art. 11*, in *Commento alla Costituzione* diretto da R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino: Utet.
- Cassese S., 2022. *Ucraina, Costituzione e diritto di difesa*, in *Corriere della Sera*, 6 giugno.
- Cassi A. (a cura di), 2009. *Guerra e diritto. Il problema della guerra nell'esperienza giuridica occidentale tra Medioevo ed età contemporanea*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Castelli A., 2020. *Sul pacifismo giuridico di Hans Kelsen*, in *Politics. Rivista di Studi Politici*, 14, 2.
- Caterina E., Giannelli M., Siciliano D., 2022. *Il ripudio della guerra preso sul serio. Quattro tesi sull'incostituzionalità dell'invio di armi all'Ucraina*, in *SIDIblog*.
- Chieffi L., 1990. *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Napoli: Liguori.
- Chomsky N., 2022. *Perché l'Ucraina*, Milano: Ponte alle Grazie.
- Citati P., 1996³. *Tolstoj*, Milano: Adelphi.
- _____, 2021. *Dostoevskij – Senza misura. Saggi russi*, Torino: Gedi,

- Comparato V. I., 2016. *Realismo e utopia: una variabile disarmonia*, in in *Governare l'Utopia: Itinerari dell'utopia, a 500 anni da Thomas More*, a cura di R. Gherardi e M. L. Lanzillo, in *Governare la paura. Governing Fear. A Journal of Interdisciplinary Studies*.
- Conforti B., 2003. *Guerra giusta e diritto internazionale contemporaneo*, in *Rass. Parl.*, 1.
- Conti G. L., 2022. *Aristotele, l'atimia e la guerra in Ucraina*, in *Associazione italiana dei Costituzionalisti*, sito web, *La Lettera*, aprile.
- Cukani E., 2021. *Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside? I casi di Ungheria, Polonia e Turchia*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Cuocolo I., 2019. *Appunti sulla dottrina del bellum iustum dal diritto romano alla riflessione giuridico-teologica di Tommaso d'Aquino*, in *Istituzioni Diritto Economia*, 3.
- Cursi M. F., 2014. «Bellum iustum» tra rito e «iustae causae belli», in *Index*, 42.
- De Fiores C., 2002. «L'Italia ripudia la guerra?». *La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Roma: Ediesse.
- de Vergottini G., 2004. *Guerra e Costituzione (Nuovi conflitti e sfide alla democrazia)*, Bologna: il Mulino.
- _____, 2019. *Costituzione e missioni militari all'estero*, in *Federalismi.it*, 1.
- _____, 2022. *Guerra e attuazione della Costituzione*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Di Niro C., 2022. *La 'ricetta' di Kissinger per terminare la guerra in Ucraina: "Kiev rinunci a qualche territorio, Occidente non cerchi sconfitta russa"*, *Il Riformista*, 24 maggio.
- Dogliani M., 2003. *Il divieto costituzionale della guerra*, in *Costituzionalismo.it*, 1.
- _____, 2022. *Il valore costituzionale della pace e il divieto della guerra*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Einaudi L., 1948. *La guerra e l'unità europea*, Edizioni di Comunità, Milano.
- Einstein A., Freud S., 2006. *Sulla guerra e sulla pace*, introd. di A. Gargano, La Città del Sole, Napoli.
- Ferrajoli L., 2020. *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano: Feltrinelli.
- Filippetta G., 2018. *L'estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione*, Milano: Feltrinelli.
- _____, 2022. *L'eredità della Resistenza*, in *Per una storia costituzionale italiana attraverso la letteratura*, a cura di G. Bascherini e G. Repetto, Milano: Franco Angeli.
- Fiorillo M., 2009. *Guerra e diritto*, Roma-Bari: Laterza.
- Flick M., 2022. «Un reato arruolarsi da volontari in Ucraina. Legittime le armi a Kiev», intervista di E. Occorsio, in *Repubblica*, 4 marzo.
- Focarelli C., 2011. *Costituzionalismo internazionale e costituzionalizzazione della global governance: alla ricerca del diritto globale*, in *Pol. Dir.*, 2.
- Frosini T. E., 2017. Postfazione a *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, presentazione di P. G. Monateri, prefazione originaria di V. Frosini, Milano-Udine: Mimesis.

- Frosini V., 2017. *Kelsen e Dante*, prefazione originaria a *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., Milano-Udine: Mimesis.
- Galdi M., 2022. *Kelsen, Dante e il sogno universale*, in *PasSaggi Costituzionali*, 3.
- Galli della Loggia E., 2022. *I silenzi sui crimini di Mosca*, in *Corriere della Sera*, 7 giugno.
- Gargiulo P., 2012. *Uso della forza (Diritto internazionale)*, in *Enc. Dir. - Annali*, V, Milano: Giuffrè.
- _____, 2016. *Sicurezza collettiva (Diritto internazionale)*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali*, IX, Milano: Giuffrè.
- Giardina A., 2022. *Diritto internazionale e uso della forza*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Giorgini G., 2016. *Utopia versus realismo? Alcune considerazioni controcorrente*, in *Governare l'Utopia: Itinerari dell'utopia, a 500 anni da Thomas More*, a cura di R. Gherardi e M. L. Lanzillo, in *Governare la paura. Governing Fear. A Journal of Interdisciplinary Studies*.
- Grasso P., 2017. *Per un'Europa libera e unita. Il Manifesto di Ventotene*, Introduzione, Senato della Repubblica, Roma.
- Greco T., 2022. *Il sogno di Einstein o della pace come principio. Una rilettura del pacifismo giuridico*, in *Il Mulino*, 2, in corso di pubblicazione.
- Groppi T., 2017. *"Il diritto è per l'uomo": quello che i nostri padri e i nostri nonni hanno da dirci (considerazioni su un recente libro di Philippe Sands)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*.
- Guerra e Diritto*, 2022. Interviste a Gaetano Azzariti, Claudio De Fiores, Alessandra Gianelli, Cesare Pinelli, Mario Ricciardi, in *Orizzonti del Diritto Pubblico, blog sul web*.
- Guizzi G., 2022. *Esiste forse una guerra giusta? Riflessioni su guerra e diritto in Lev Tolstoj*, in *Giustizia Insieme*, 11 giugno.
- Heller J., 1963, *Comma 22*, Milano, Garzanti.
- Iovane M., 2022. *Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Kelsen H., 2009. *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940 - 41*, tr. it., a cura di C. Nitsch, Milano: Giuffrè.
- _____, 1989. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, tr. it., a cura di A. Carrino, Milano: Giuffrè.
- _____, 2017. *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, tr. it., presentazione di P. G. Monateri, prefazione originaria di V. Frosini, *Kelsen e Dante*, postfazione di T. E. Frosini, Milano-Udine: Mimesis.
- Kumm M., 2008. *Costituzionalismo democratico e diritto internazionale: termini del rapporto*, in *Ars Interpretandi*, 1.
- Liani G., Cecchini G. L., 2016. *L'inconfessabile virtù. Machiavelli, Shakespeare, Mazzarino e la violenza nella lotta politica*, Padova: Libreria Universitaria.
- Loreto L., 2001. *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone e una componente della rappresentazione romana del völkerrecht antico*, Napoli: Jovene.

- Losano M., 2020. *Le tre costituzioni pacifiste. Il rifiuto della guerra nelle costituzioni di Giappone, Italia e Germania*, Frankfurt-am-Main: Max Planck Institute for Global History.
- Mannheim K., 1957. *Ideologia e Utopia* (ed. or. Berlin, 1929), trad. it., Bologna: Il Mulino.
- Mannheimer R., Pasquino P., 2022. *Solo con le armi all'Ucraina si può negoziare e far capire a Putin che non vincerà mai*, in *Il Riformista*, 22 maggio.
- Mazzarese T., 2003. *Kelsen teorico della guerra giusta?*, in “Guerra giusta”? *Le metamorfosi di un concetto antico*, a cura Calore A., Milano: Giuffrè.
- , 2010. *Tutela della pace o (ri)legittimazione della guerra giusta? Kelsen e il diritto internazionale preso sul serio*, in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 4.
- Monateri P. G., 2021. *Kelsen e Dante, oltre Schmitt?*, prefazione a *Lo Stato in Dante. Una teologia politica per l'Impero*, cit., Milano-Udine: Mimesis.
- Motzo G., 1999. *Costituzione e guerra giusta alla periferia dell'Impero*, in *Quaderni Costituzionali*.
- Nori P., 2021. *Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor Mikhalovyč Dostoevskij*, Milano: Mondadori.
- Onida V., 1999. *Guerra, diritto, costituzione*, ne *Il Mulino*, 5.
- Patrono M., 2022. *Latenza di idee. Un'analisi 'a posteriori' della prima opera pubblicata di Hans Kelsen: Die Staatslehre des Dante Alighieri (1905)*, in *Federalismi.it*, 4.
- Perazzoli J., 2022. «Per la pace del diritto». *Woodrow Wilson e la sua eredità, dalla Grande Guerra allo shock della globalizzazione*, Roma: Carocci.
- Pezzini B., 2022, *Per un ordine della sovranità disarmato*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Piperno A., 2022. *Tolstoj, il sentimento della Storia*, in *La Lettura – Corriere della Sera*, n. 553.
- Pistorio G., 2022, *La cessione di armamenti alle Forze armate ucraine, tra interpretazioni costituzionalmente e internazionalmente conformi e (ir)regolarità costituzionali*, in *Associazione italiana dei Costituzionalisti*, sito web, *La Lettera*.
- Prisco S., 2021, *Attualità di Carl Schmitt: un cattivo maestro e la sua ineludibile lezione*, in *PasSaggi Costituzionali*, 1.
- Prisco S., Tuozzo M., 2022. *Dalle crisi nuove opportunità per l'Unione Europea. Programmazione economica, solidarietà sociale, coesione territoriale*, in *Italian Papers on Federalism*, rivista giuridica on line dell'Issirfa – CNR, 2, in corso di pubblicazione.
- Reduzzi Merola F., 2014. *Il bellum iustum e i trattati tra Roma e Cartagine*, relazione (inedita, rinvenibile sul web ad nomen auctoris), al convegno “Geloj’. Tra le due rive del Mediterraneo: Diplomazia e diritto in Sicilia in età ellenistico-romana”.
- Rigoni Stern M., 1953. *Il sergente nella neve. Ricordi della ritirata di Russia*, Torino: Einaudi
- Rimoli F., 2013. *Identità e metamorfosi: qualche considerazione sui luoghi del mutamento costituzionale*, ora in *Democrazia, pluralismo, laicità. Di alcune sfide del nuovo secolo*, Napoli: Editoriale Scientifica.
- Rossi P., 2022. *La compatibilità con la Costituzione italiana e il diritto internazionale dell'invio di armi all'Ucraina*, in *SIDIblog*.

- Rozanov V., 2018 (rist.), *La leggenda del Grande Inquisitore*, a cura di N Caprioglio, intr. di V. Strada, trad. it. (dall'originale russo del 1894), Bologna: Marietti.
- Ruggeri A., 2022. *La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo*, in *Consulta online*, I, 27 febbraio.
- Salmon L., 2015. *Il significato del «nome non-detto» del «prigioniero» nella narrazione del Grande Inquisitore dostoevskiano*, in *Il nome non detto. Riv. int. di onomastica letteraria*, XVII.
- Sands P., 2017. *La strada verso est*, tr. it., Milano: Guanda.
- Sawichi J., 2020. *L'erosione «democratica» del costituzionalismo liberale. Esperienze contrastanti dall'Europa centro-orientale*, Milano: Franco Angeli.
- Scalone A., 2017. *La teoria schmittiana del grande spazio: una prospettiva post-statuale?* in *Scienza & Politica*, (XXIV).
- Schmitt C., 2008. *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, Berlin 1938, trad. it. *Il concetto discriminatorio di guerra*, a cura di S. Pietropaoli, prefazione di D. Zolo, Roma-Bari: Laterza.
- _____, 1991, *Il Nomos della Terra nel diritto internazionale del Jus Publicum Europaeum*, tr. it., a cura di E. Castrucci, Milano: Adelphi.
- Sossai M., 2020. *Sanzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali*, Roma: Roma Tre-Press.
- Steiner G., 1995. *Dostoevskij o Tolstoj*, tr. it., Milano: Garzanti.
- Terranova C., 2009, recensione a C. Schmitt, *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, Duncker & Humblot, Berlin 1938, trad. it. 2008, *Il concetto discriminatorio di guerra*, a cura di S. Pietropaoli, prefazione di D. Zolo, Roma – Bari: Laterza, in *Jura Gentium on line*, recensioni.
- Tolstoj L. N., 1992. *Guerra e Pace*, trad. it. di G. De Dominicis Jorio, Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline.
- Zakaria F., 1997. *The rise of illiberal democracy*, in *Foreign Affairs*.
- Vedaschi A., 2007. *À la guerre comme à la guerre. La guerra nel diritto costituzionale comparato*, Torino: Giappichelli.
- _____, 2022. *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3.
- Walzer M., 2009. *Guerre giuste e ingiuste. Un discorso morale con esemplificazioni storiche*, tr. it., Roma-Bari: Laterza.
- Zagrebel'sky G., 2008. *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Bologna: il Mulino.
- _____, 2015. *Liberi Servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere*, Torino: Einaudi.
- Zuccotti F., 2004. *«Bellum iustum» o del buon uso del diritto romano*, in *Riv. Dir. Rom.*, IV.